

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS Provincia di AVELLINO MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I.: 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 - Fax (0827) 43081

Reg. Gen N° 27 del 19/02/2019

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

N.6 del 19/02/2019

Oggetto: Accertamento e liquidazione dei proventi per diritti di rogito riscossi nell'anno 2018.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21 del 8.01.2019, con cui è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore finanziario;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari comunali di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al

Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico/o 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";
- in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, fino al mese di luglio 2018 si sono configurati sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Vista la delibera n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, resa nell'adunanza del 24/07/2018, con la quale, ribaltando il proprio precedente principio di diritto alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, ha concluso:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Rilevato che in questo Comune non è impiegato personale dipendente con qualifica dirigenziale;

Considerato che questo Comune ha incassato a titolo di diritti di rogito nell'anno 2018 la somma complessiva di € 2.215,91 per la stipula dei contratti da rep. 364 a rep. 373;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere a liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Morra De Sanctis nell'anno 2018 (da rep. 364 a rep. 373);

Dato atto che i contratti sono stati rogati dal segretario comunale dott. Nicola De Vito;

DETERMINA

- 1. Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di prendere atto che nell'anno 2018 (contratti da rep. 364 a rep. 373) sono stati introitati complessivamente a titolo di diritti di rogito dal Comune di Morra De Sanctis € 2.215,91;
- 2. di prendere atto che i contratti sono stati rogati dal segretario comunale dott. Nicola De Vito;
- 3. di procedere alla liquidazione della somma di € 2.215,91 a titolo di diritti di rogito per contratti stipulati nell'anno 2018 (da rep. 364 a rep. 373) in favore del dott. Nicola De Vito, precisando che tale somma è contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4. di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 2.215,91 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola al cap. 103800/1 del Bilancio E.F. 2018 in conto residui.

Il Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Rosapina Trunfio



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS Provincia di AVELLINO MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I.: 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 - Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 6 del 19/02/2019

Reg. Gen. N.27 del 19/02/2019

Oggetto: Accertamento e liquidazione dei proventi per diritti di rogito riscossi nell'anno 2018.

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina_

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DALZO/OZ/2019. AL OZ/03/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMESSO